



DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Roma, 10/04/2002

Alla Direzione Centrale per la
segreteria del Consiglio di
Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

SEDE

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 39

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

OGGETTO: Attribuzione dei benefici ex art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

L'ex art. 2 della legge 24 maggio 1970 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni prevede, in favore dei pubblici dipendenti, l'attribuzione di benefici correlati alla qualità di ex combattenti ovvero appartenenti a categorie loro equiparate.

Detti benefici consistono, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, nell'attribuzione, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti di cui trattasi, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione superiore a quella posseduta.

In merito all'argomento de quo, da talune Sedi provinciali INPDAP nonché da alcuni Enti Locali, sono pervenute richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto dall'art.22 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali per il biennio 1.1.2000-31.12.2001 sottoscritto il 5.10.2001.

Il succitato articolo 22 stabilisce che nei confronti del personale degli Enti del comparto Regioni e delle Autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n.336/70 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999 e pubblicato nella G.U. Supplemento Ordinario n.277 del 27 novembre 2000.

In merito, il richiamato art.52, comma 2, lettera b) del menzionato accordo, nel definire la nozione di retribuzione base mensile, precisa che essa è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché dall'indennità integrativa speciale, i cui valori sono riportati nella tabella A allegata al presente C.C.N.L..

Pertanto, sulla base di tale prescrizione normativa, quest'Istituto ritiene che l'ammontare del beneficio previsto dall'art.2 della legge 336/70 sia da attribuire al personale interessato, in possesso dei requisiti previsti, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, determinandolo così come definito dal sopracitato art.52, comma 2, lettera b), considerando anche l'I.I.S. nell'importo spettante a ciascun dipendente.

Si precisa, al riguardo, che il relativo onere finanziario derivante dall'applicazione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione è a carico dell'Ente datore di lavoro presso il quale è avvenuta o avviene la cessazione dal servizio del dipendente.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gala
F.to Dott. Gala